

A photograph of a man and a woman walking together in a courtyard. The man is on the left, wearing a dark suit, and the woman is on the right, wearing a dark blazer and dark pants. They are walking on a paved path. In the foreground, there is a large planter with various green plants, including ferns. The background shows a light-colored building with a window and a door. A semi-transparent blue rectangular overlay covers the middle portion of the image, containing the text 'MORRI ROSSETTI' and 'NEWSLETTER SETTEMBRE 2019'. A thin red vertical line is positioned to the right of the company name.

MORRI
ROSSETTI

NEWSLETTER SETTEMBRE 2019

Novità fiscali di periodo

Di seguito si riporta una breve sintesi dei chiarimenti resi nelle ultime settimane dall'Agenzia delle entrate.

Imposte dirette

Trust fiscalmente inesistente se il disponente non si spossessa dei beni

Un *trust* non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale nel caso in cui non vi sia il pieno spossessamento dei beni da parte del disponente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello n. 381/2019, ribadendo l'orientamento già espresso nelle Circolari n. 43/E/2009 e n. 61/E/2010. Pertanto, nel caso in cui il *trustee* non abbia l'effettivo potere di amministrare e disporre dei beni vincolati in un *trust*:

- il *trust* non può essere qualificato quale soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi;
- il *trust* deve essere considerato quale una mera struttura interposta rispetto al disponente;
- i redditi formalmente prodotti dal *trust* sono assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.

Rif. Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello 11 settembre 2019, n. 381

Non è abusiva la scissione finalizzata al passaggio generazionale

L'Agenzia delle Entrate - Risposta ad istanza di interpello n. 343/2019 - è intervenuta in tema di valutazione antiabuso di un'operazione di scissione totale finalizzata al passaggio generazionale.

La fattispecie in questione ha ad oggetto una *holding* con azioni ordinarie (azioni A) e azioni prive di diritto di voto (azioni B), in cui l'usufrutto sulle azioni A spetta all'esponente di prima generazione mentre la nuda proprietà a quelli di seconda (titolari della piena proprietà delle azioni B). La riorganizzazione, prodromica all'ingresso della terza generazione, si sostanzia in una scissione totale non proporzionale finalizzata alla costituzione di quattro nuove società, ciascuna interamente partecipata da un esponente di seconda generazione. L'Agenzia ha confermato la liceità della riorganizzazione, volta a riprodurre nelle quattro beneficiarie la stessa situazione esistente in capo alla scissa, precisando che l'operazione in esame è neutrale e non è abusiva, non essendo volta a spostare la tassazione dai beni di primo grado (immobili/aziende) a quelli di secondo grado (partecipazioni).

Rif. Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello 23 agosto 2019, n. 343

Abusiva una riorganizzazione societaria finalizzata a beneficiare della rivalutazione delle quote

È abusiva una riorganizzazione societaria posta in essere al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale derivante dalla rivalutazione delle quote, altrimenti non spettante. È quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate - Risposta ad istanza di interpello n. 341/2019 – esaminando il caso avente ad oggetto la costituzione di una *newco* seguita dalla cessione alla stessa di partecipazioni previamente rivalutate e infine una fusione inversa.

Nel caso di recesso cd. "tipico", attuato tramite l'annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta, le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile, e sono tassati come redditi di capitale, nell'ipotesi di recesso cd. "atipico", che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale, le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (capital gain). Dal momento che il valore della partecipazione rivalutato rileva solo nel caso di recesso c.d. "atipico" e non anche in quello c.d. "tipico" è considerata abusiva ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000 l'operazione che tende a porre in essere un recesso atipico idoneo a far conseguire un vantaggio fiscale, rinvenibile nel risparmio d'imposta derivante dall'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul valore di

perizia delle partecipazioni in luogo della ritenuta a titolo d'imposta del 26% ordinariamente prevista sui redditi di capitale.

Rif. Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello 23 agosto 2019, n. 341

Fusioni e scissioni: limiti al riporto delle perdite pregresse

È disapplicabile il limite al riporto delle perdite pregresse di cui agli articoli 172, comma 7 e 173, comma 10, del DPR n. 917/1986, nell'ambito di un progetto di riorganizzazione aziendale che si articola in una scissione totale non proporzionale di una società a favore di un soggetto appositamente costituito (*newco*) e successivamente nella fusione della *newco* beneficiaria, in quanto non vi è il rischio di compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali pregresse e le società coinvolte nell'operazione non possono essere qualificate come "bare fiscali". Ha così chiarito l'Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello n. 333/2019 – intervenendo in ordine alla possibilità di disattendere la normativa tributaria in ordine al riporto delle perdite fiscali pregresse, esaminando una complessa operazione di riorganizzazione societaria che si articola nel trasferimento delle perdite fiscali conseguite dalla società Beta, capogruppo di un conglomerato aziendale a favore di Alfa (una *holding*), già socia di Beta. Dette perdite, sono state convogliate in Alfa per il tramite di una società beneficiaria di una scissione neo costituita e totalmente controllata dalla stessa.

La norma tributaria, infatti, al fine di contrastare la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introduce un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano minime condizioni di vitalità economica (ex. art. 172, co. 7) le quali devono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione ma devono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene effettuata. Secondo l'Agenzia, nel caso di specie, il transitorio passaggio delle perdite pregresse attraverso la *newco*, destinata a fondersi non può rappresentare una manovra volta al commercio delle c.d. "bare fiscali", dato che le società coinvolte nell'operazione, a prescindere dal veicolo transitorio, non integrano i requisiti previsti articoli 172, comma 7 e 173, comma 10 del DPR n. 917/1986.

Rif. Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello 8 agosto 2019, n. 333

Imposte indirette

Definizione agevolata del PVC: ammessa la rivalsa successiva dell'IVA

È ammessa la rivalsa da parte del cedente/prestatore dell'IVA pagata per effetto dell'adesione all'istituto della definizione agevolata del processo verbale di constatazione (ex. Art. 1, DL n. 119/2018). Specularmente, il cessionario/committente può esercitare la detrazione dell'imposta pagata.

È quanto ha chiarito l'Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello n. 349/2019 – precisando che la previsione recata dall'art. 60, co. 7, del DPR n. 633/1972, è volta a garantire il rispetto del principio di neutralità IVA, che, per sua natura grava sui contribuenti finali e non sugli operatori economici.

Pertanto, confermando un orientamento già espresso, l'Agenzia ha ribadito che della stessa non deve essere fornita una lettura restrittiva limitandone l'applicazione solo all'imposta pagata a seguito di avvisi di accertamento o di rettifica, ma anche alle ipotesi in cui – pur in carenza di un atto impositivo propriamente detto (i.e. PVC) – la maggiore imposta contestata dagli organi accertatori sia stata versata a titolo definitivo da parte del contribuente.

Rif. Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello 28 agosto 2019, n. 349

Fiscalità internazionale

Tassati in Italia gli interessi percepiti da banche estere per finanziamenti concessi a soggetti residenti

Sono assoggettati a tassazione in Italia gli interessi corrisposti da soggetti ivi residenti a istituti di credito esteri in relazione a prestiti loro concessi. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello n. 379/2019 – dalla lettura combinata degli articoli 23 e 151 del DPR n. 917/1986 deriva che i redditi di capitale (*i.e.* interessi) percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati in linea generale alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Tuttavia, ai fini della corretta quantificazione della ritenuta, la norma nazionale deve essere armonizzata con quella Convenzionale, che dispone (art. 11 Convenzione OCSE) che gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto percettore. Detti interessi sono imponibili anche nello Stato della fonte ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,50% dell’ammontare degli stessi.

Rif. Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello 11 settembre 2019, n. 379

Esenza da ritenuta i dividendi distribuiti a società che ha trasferito la sede in regime di continuità giuridica

L’Agenzia delle entrate - Risposta ad istanza di interpello n. 380/2019 - ha chiarito che una società residente in Italia può beneficiare dell’esenzione dell’applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti alla sua controllante svizzera, che ha ivi trasferito la propria sede dal Lussemburgo in continuità giuridica.

Secondo quanto previsto dall’Accordo tra Unione Europea e Svizzera, detta esenzione è subordinata al fatto che la società madre detenga direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un periodo minimo di due anni. Ad avviso dell’Agenzia detto *holding period* non si interrompe per effetto del trasferimento di sede a condizione che il medesimo avvenga in regime di continuità giuridica e le legislazioni di entrambi gli Stati prevedano che lo stesso non dia luogo né a dissoluzione né a creazione di una nuova entità.

Rif. Agenzia delle entrate, Risoluzione 11 Settembre 2019, n. 380

Per maggiori informazioni, potete contattare **Davide Rossetti (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)** Name Partner, o **Roberta De Pirro (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)** Responsabile del Centro Studi.



Per maggiori informazioni, potete contattare:
Davide Rossetti (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) *Name Partner*,
o Roberta De Pirro (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)
Responsabile del Centro Studi

Morri Rossetti | Piazza Duse, 2 – 20122 Milano | MorriRossetti.it

